

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CRU TRENTO - CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITÀ DI TRENTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
in sigla "CRU TRENTO APS"
Approvato nell'Assemblea del 01 luglio 2024

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta (al ricorrere ed al permanere dei requisiti di Legge) denominata "CRU Trento - Circolo Ricreativo Università di Trento Associazione di Promozione Sociale", in sigla "CRU Trento APS" di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione è iscritta al numero 88114 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS).

L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. I termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare in ambito nazionale e/o internazionale. Il circolo potrà affiliarsi ad Associazioni e/o federazioni di secondo livello.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

6. L'Associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi

1. Il CRU Trento APS è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale e apartitica, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con lo scopo di promuovere e consolidare i legami tra le persone che a vario titolo lavorano all'Università di Trento, in modo da rafforzare il senso di comunità.

2. L'Associazione opera nei seguenti ambiti (attività) di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e specificatamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore **(lett. i)**

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **(lett. k)**

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche **(lett. t)**
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore **(lett. u)**.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie associate, come dell'intera comunità universitaria, realizzando attività ricreative, culturali e sociali nonché servizi;
- promuovere e diffondere la pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra le associate;
- attivare tutte le strutture, le iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione delle associate;
- gestire e possedere, prendere in locazione qualsiasi tipo di impianto, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
- aderire, promuovere, attivare e/o organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. Per meglio garantire il perseguimento delle finalità associative, l'assemblea delle associate può deliberare l'affiliazione del Circolo ad enti di secondo livello che perseguano i medesimi scopi, ovvero promuovere accordi e intese che siano in grado di garantire l'interscambio delle diverse prestazioni.

Art. 3 - Attività

1. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui all'articolo precedente, l'Associazione intende:

- promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo-amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle attività che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
- seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo;
- assicurare alle associate una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'Associazione;
- programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzate al perseguimento delle attività di interesse generale;
- organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative;
- programmare un calendario annuale per le attività sociali, culturali ricreative organizzate dall'Associazione;
- predisporre un calendario annuale per le attività turistiche e sportive;
- coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per le associate;
- promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità

istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse non prevalenti da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del predetto Codice.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti le associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi elette, se maggiorenni.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associate

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si richiama la disposizione di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda potrà essere inviata in via telematica.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed ella deve essere iscritta nel libro delle associate.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata può proporre appello all'Assemblea

ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore (o chi ne fa le veci) che sottoscrive la domanda rappresenta la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associata minorenni. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto alla associata minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'associata minorenni può essere pienamente rappresentata da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione ad associata della minore, ad esclusione del diritto di elettorato passivo. Con tale rappresentanza, anche l'associata minorenni concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 7 - Diritti e doveri delle associate

1. Le associate hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associata maggiorenne);
- essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Le associate hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata si perde per:

- recesso volontario. Ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata o altro mezzo anche telematico, che ne attesti l'avvenuta ricezione, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- mancato pagamento della quota associativa entro 50 (cinquanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione della associata. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa; ella può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Delle volontarie e dell'attività di volontariato

1. Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa (ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione) in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Art. 10 - Delle volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero di lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle volontarie o al 5% (cinque per cento) del numero delle associate.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea delle associate;
- * la Presidente, la Vicepresidente, la Tesoriera e la Segretaria;
- * il Consiglio Direttivo;
- * l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- * l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associate maggiorenni).

Art. 12 - L'Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascuna associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della delegante e della delegata. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per associata.

3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) delle associate.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati l'Organo di controllo, se nominato, deve

procedere in sua vece e senza ritardo, alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche in via telematica, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente, e dove pure deve trovarsi la segretaria della riunione, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova la verbalizzante. In tale ultimo caso, la verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette alla Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). La Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. La votazione potrà essere svolta in via telematica e le modalità saranno indicate nel Regolamento Generale.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare le componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/20 (un ventesimo) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate presenti.

Art. 15 - L'Assemblea delle associate: regole di voto

1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate iscritte nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto spetta alle associate maggiorenni. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per le minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sulle stesse. Le associate minorenni sono quindi computate ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le associate, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle associate presenti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di componenti che può variare da 7 (sette) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletta Consigliera, e se nominata decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitata, la sottoposta a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le Consigliere durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per email o altri strumenti telematici, il quale deve pervenire alle Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le Consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in via telematica secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra Consigliera individuata tra le presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le associate, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - eleggere la Presidente, e su proposta della Presidente, la Vicepresidente, la Tesoriera e la Segretaria dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratrici e consulenti esterne;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più delle sue componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. La Segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art. 19 - La Presidente

1. La Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. La Presidente dell'Associazione è eletta all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che di terzi;

- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliera si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;

- perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle

cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui una o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. Le Consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermate, esse rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. Le nuove elette assumono l'anzianità delle sostituite. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che le sostituisce.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consiglieri, le Consiglieri cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate. Se collegiale esso nomina al proprio interno una Presidente.

2. Le componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unica componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione della stessa tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Le componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esse non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio e può partecipare sempre alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.

8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle Consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 bis - Revisione legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina una revisora legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

Avendo richiesto la personalità giuridica, dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponderà soltanto l'ente con il proprio patrimonio, purchè ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. Le Consigliere, le componenti dell'organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, delle fondatrici, delle associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro delle associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 25;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, consigliere ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatrici e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45,**

c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.